

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 16/10/2024, n.2872

Fatto

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti partecipavano alla procedura di stabilizzazione indetta dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito ASP) con delibera del D.G. n. 1106 del 20 luglio 2023.

1.1 Con delibera n. 1460 del 28 settembre 2023, la ASP di Palermo approvava la graduatoria finale e le ricorrenti si collocavano al 37° e al 38° posto, mentre le controinteressate (*omissis*) si collocavano, rispettivamente, ai posti 23° e 24°.

1.2 In data 24 novembre 2023, le ricorrenti inoltravano alla ASP di Palermo istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti amministrativi relativi alla predetta procedura assunzionale: domanda di partecipazione alla selezione presentata dalle candidate (*omissis*), alle quali andrà notificato il ricorso che si intende promuovere dinanzi all'Autorità Giudiziaria; altresì, occorre conoscere l'indirizzo di residenza e l'eventuale domicilio digitale pec indicato dalle medesime nella domanda di partecipazione alla procedura di qua; copia dei registri presenze delle predette signore candidate (*omissis*) corrispondenti al periodo di servizio dalle stesse dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura; ecc.

1.3 Le ricorrenti motivavano l'istanza di accesso con necessità legate alla difesa in giudizio dei propri interessi.

1.4 In data 18 gennaio 2024 le controinteressate inoltravano alla ASP di Palermo la propria opposizione alla richiesta di accesso agli atti così formulata.

1.5 Avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla prefata istanza, le ricorrenti proponevano il ricorso in scrutinio con cui chiedevano l'ostensione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso agli atti.

1.6 Successivamente alla proposizione del gravame introduttivo, con nota del 21 giugno 2024, prot. n. 299779, la ASP di Palermo riscontrava l'istanza di accesso agli atti proposta dalle ricorrenti, ritenendo di poterla accogliere in parte.

L'Azienda resistente allegava in particolare alla predetta nota le domande di partecipazione delle controinteressate alla procedura di stabilizzazione, mentre, in relazione alle ulteriori richieste ostensive, la ASP deduceva che i periodi lavorativi dichiarati corrispondono a quanto presente nelle nostre banche dati e, quanto alla copia dei registri delle presenze, la stessa ASP deduceva altresì che essi non erano sufficienti per le finalità difensive dichiarate dalle ricorrenti; considerato che, come previsto dal bando, l'anzianità di servizio matura dalla data di inizio del rapporto di lavoro e il part. time viene valutato per intero.

1.7 Sennonch , le ricorrenti impugnavano la predetta nota con motivi aggiunti notificati in data 27 giugno 2024 e depositati il successivo 28 giugno.

1.8 In particolare, con il predetto ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti censuravano il provvedimento di parziale diniego dell'accesso sulla base del preteso sindacato "nel merito" esercitato dalla ASP in ordine alla pertinenza dei documenti richiesti rispetto alle iniziative giudiziarie che le stesse intendevano perseguire, insistendo nell'integrale accoglimento delle richieste ostensive di cui all'originaria istanza di accesso agli atti.

2. In data 6 febbraio 2024, si costituiva in giudizio la ASP di Palermo.

2.1 In via preliminare, la ASP chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere.

Nel merito l'Azienda instava per il rigetto del ricorso.

3. Le controinteressate, pur ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano.

4. All'udienza del 26 settembre 2024 il ricorso   stato posto in decisione.

5. Anzitutto va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione ai documenti ostesi dalla ASP di Palermo per effetto del parziale accoglimento dell'istanza di accesso.

6. Per il resto il ricorso   fondato e va accolto sulla base delle seguenti ragioni.

7. Osserva in generale il Collegio che, in tema di accesso agli atti cd. difensivo, la giurisprudenza amministrativa ha in modo condivisibile affermato che: "• In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo gi  pendente oppure ancora instaurando, poich  l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalit  necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.

La pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo ad to nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilit , sull'influenza o sulla decisivit  del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poich  un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorit  giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l.

n. 241 del 1990.â• (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4; in senso conforme, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3589).

7.1 Nel caso allâ•esame, lâ•istanza di accesso sinteticamente riferisce di un interesse ostensivo correlato strumentalmente alla necessitÃ di contestare la graduatoria della procedura assunzionale condotta dalla ASP di Palermo, che appare, alla luce della divisata giurisprudenza, motivazione idonea e sufficiente a determinare lâ•integrale accoglimento dellâ•istanza di accesso cosÃ come formulata dalle ricorrenti.

7.2 Alla luce della richiamata giurisprudenza dellâ•Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il ricorso Ã fondato anche perchÃ© lâ•amministrazione ha diniegato il diritto dâ•accesso compiendo una valutazione non consentita in ordine alla rilevanza della documentazione richiesta.

7.3 Peraltro, si osserva ancora come il diritto alla riservatezza dei concorrenti di una procedura selettiva pubblica Ã, di norma, sempre recessivo rispetto allâ•interesse allâ•accesso manifestato da altri candidati.

7.3.1 Anche in detta prospettiva il ricorso Ã fondato, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui: â•In materia di pubblici concorsi â•Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice lâ•esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce lâ•essenza della valutazioneâ• (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 11050).â• (ex multis, Tar Piemonte, III Sezione, sentenza del 10 giugno 2024, n. 624).

8. In conclusione, il ricorso Ã fondato e va accolto nei visti limiti.

9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza nei confronti della ASP di Palermo nella misura determinata in dispositivo.

9.1 Nei confronti delle controinteressate non costituite sussistono giusti motivi per la dichiarazione di irripetibilitÃ delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessata materia del contendere con riferimento agli atti ostesi dalla ASP di Palermo in accoglimento parziale dellâ•istanza proposta dalle ricorrenti, per il resto, in accoglimento del ricorso e dei

motivi aggiunti, annulla il provvedimento impugnato e ordina alla ASP di Palermo l' esibizione degli atti richiesti dalle ricorrenti con l' istanza di accesso del 24 novembre 2023, assegnando all' uopo il termine di giorni trenta per provvedere decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Condanna la ASP di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge; spese irripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorit  amministrativa.

Cos  deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l' intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 OTT. 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

In materia di pubblici concorsi, sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione.

Supporto Alla Lettura :

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90) al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

- **accesso informale:** Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo determina stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. È utile per acquisire quindi informazioni nell'immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
- **accesso formale:** Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale compilando un apposito modulo che l'amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l'istanza autonomamente inviandola tramite A/R oppure depositandola all'ufficio Protocollo dell'amministrazione. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). È possibile per il cittadino che sia l'amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ci si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all'accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l'indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere un'affermazione dell'amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: amministrazioni dello Stato; aziende autonome; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici. L'accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento. È inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Giurispedia.it